



COPIA

COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 16-07-2020

OGGETTO :

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti: Approvazione modifiche ed integrazioni.

L'anno **duemilaventi**, addì **sedici**, del mese di **luglio**, alle ore **19:00**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Luca CHIARO	Presente
Bruna BRETTI	Presente
Lorenzo BIANCO	Presente
Giuliana PATTERLINI	Presente
Roberto PODIO	Presente
Ferdinando GIULIANO	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Giovanni TUNINETTI	Presente
Davide MOTTO	Presente
Gianna SCAPINO	Presente
Piero Giorgio DE LA PIERRE	Presente
Marilena PEDROTTI	Presente

Presenti: 13

Assenti: 0

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti : approvazione modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI l'art. 1 comma 780 della L. 27/12/2019 nr. 160 che abroga comma 639 della L. 27/12/2013 nr. 147 istitutivo dell'imposta unica comunale lasciando ferma la disciplina della TARI;

ATTESO che si era ritenuto opportuno procedere all'approvazione di separati regolamenti per ciascuno dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC - ora soppressa) per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento relativo ad un singolo tributo potesse incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti e rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni componente;

RILEVATA la necessità di modificare il regolamento TARI per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visti altresì i seguenti commi della L. 147/2013:

il comma 702 il quale precisa che resta ferma, per la IUC (ora soppressa), l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 facendo salva, per i comuni, la potestà generale di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano la TARI e, in particolare la potestà regolamentare;

il comma 659 che attribuisce al comune potestà regolamentare per disciplinare alcune riduzioni già tipizzate dal legislatore:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

il comma 660 che prevede la facoltà per il comune di stabilire con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste con la relativa copertura disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che recita: *“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art 107 c.2 del D.L. 17/03/2020 nr. 18 convertito con con L n. 27 del 24/04/2020, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31/07/2020;

ATTESO che il regolamento vigente applica i criteri del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 per disciplinare alcuni specifici aspetti applicativi del tributo fra i quali l'istituzione delle categorie di utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la deliberazione **ARERA 443/2019/R/RIF del 31/10/2019** *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTA la Deliberazione **ARERA 158/2020/R/RIF del 05/05/2020** *ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19*;

-RITENUTO di aggiungere il seguente comma all'art 24 del vigente regolamento TARI:

“Nei casi in cui, con provvedimento delle pubbliche autorità, sia disposta la sospensione di determinate attività economiche, con la delibera di approvazione delle tariffe o con separato atto possono essere disposte a favore delle utenze interessate, riduzioni della tariffa o l'abbattimento dei coefficienti per la parte fissa o la parte variabile o entrambe, tenendo conto del periodo di sospensione, della potenziale minor produzione di rifiuti ed eventualmente dei minori introiti fatte salve le più favorevoli agevolazioni stabilite da disposizioni di rango superiore.

In caso di eventi eccezionali che abbiano generato un diffuso disagio economico e sociale possono essere stabilite riduzioni per le utenze domestiche particolarmente colpite fino alla totale esenzione.”;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) n° 7 T.U.E.L. Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del settore contabilità e finanze;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di modificare il Regolamento comunale di applicazione della TARI- Tributo sui rifiuti aggiungendo il seguente comma all'art. 24 del vigente Regolamento TARI:

“Nei casi in cui, con provvedimento delle pubbliche autorità, sia disposta la sospensione di determinate attività economiche, con la delibera di approvazione delle tariffe o con separato atto possono essere disposte a favore delle utenze interessate, riduzioni della tariffa o l'abbattimento dei coefficienti per la parte fissa o la parte variabile o entrambe, tenendo conto del periodo di sospensione, della potenziale minor produzione di rifiuti ed eventualmente dei minori introiti fatte salve le più favorevoli agevolazioni stabilite da disposizioni di rango superiore.

In caso di eventi eccezionali che abbiano generato un diffuso disagio economico e sociale possono essere stabilite riduzioni per le utenze domestiche particolarmente colpite fino alla totale esenzione.”;

- 2) di dare atto che, per le utenze dell'area mercatale si applicano tariffe specifiche che tengono conto della effettiva produzione di rifiuti raccolti nei giorni di mercato effettuati dagli utilizzatori;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, come aggiornato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente attraverso il Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr. Danilo BERTOLDI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ezio IVALDI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caluso, li _____

Il Responsabile Settore Amministrativo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
31-07-2020 ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Li 31-07-2020

Il Messo Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 11-08-2020

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso li

Il Responsabile Settore Amministrativo